



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 07/02/2023

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al

N.r.g.a.c. 112/2022

E' presente per parte attrice [redacted], in sostituzione

l'Avv. Emanuele Argento, la quale, riportandosi agli atti e scritti difensivi ed alle relative produzioni documentali, impugnato e contestato tutto quanto

ex adverso ritenuto, dedotto, prodotto e richiesto, insiste affinché il Giudice

adito Voglia ordinare alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., di esibire copia degli

estratti conto completi dall'inizio del rapporto di c/c oggetto di causa (1994)

sino al 31.12.2003, avendo la Banca fornito solo parzialmente detti

documenti, nonché copia dei contratti di fideiussione omnibus, posto che in

sede di costituzione la Banca produce una missiva del 3.07.2018 inviata al

precedente legale degli attori, nella quale afferma di averli già forniti con una

missiva del 17.04.2018 che però non è stata prodotta. La difesa di parte

attrice, infine, insiste per l'ammissione di CTU contabile con assegnazione dei

quesiti specificatamente indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,

c.p.c.

Per la convenuta Banca [redacted] è presente l'avv. [redacted]

[redacted] il quale si riporta alle memorie difensive depositate nei termini

intermedi di cui all'art. 183 cpc ed insiste perchè sia fissata l'udienza di

precisazione delle conclusioni. Torna ad opporsi a che siano emessi gli ordini

Emanuele Argento - Avvocato - Via Cesare Battisti n. 31 - 65122 Pescara - Tel./fax 085.4429997 - Email: Info@avvocatoargento.it - Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

di esibizione ex adverso richiesti e disposta la CTU contabile, anche in considerazione della eccepita incompletezza degli estratti conto.

Per il caso in cui si ritenesse di disporre l'accertamento contabile sul rapporto di conto corrente, si oppone a che sia utilizzato il quesito proposto dall'attrice, che presuppone risolti in favore della stessa - tutti i temi di diritto del giudizio. Contesta in particolare l'avversa indicazione del quesito per effettuare il calcolo del Tasso Effettivo ai fini della verifica dell'usura, in quanto non conforme e non omogeneo rispetto alla metodologia di conteggio dei tassi medi trimestrali posta dalla Legge n. 108/96. L'eventuale indagine in tema di usura dovrà essere effettuata utilizzando la formula e le Istruzioni predisposte pro tempore da Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. e solo in ipotesi di superamento trimestrale applicare il minor tasso soglia del trimestre di riferimento. Nel calcolo chiede che si tenga conto dei soli oneri collegati all'erogazione del credito. Il CTU inoltre solo in caso di mancata pattuizione di interessi ed oneri (qui invece regolarmente convenuti) dovrebbe provvedere alla loro espunzione e/o sostituzione con i tassi sostitutivi ex articolo 117 del TUB. Chiede inoltre che nella ricostruzione si conservi la capitalizzazione trimestrale a far data dal 1° luglio 2000 e che, ai fini della individuazione della natura solutoria delle rimesse antecedenti i dieci anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione, si tenga conto delle originarie annotazioni di conto corrente e degli affidamenti di cassa documentati, imputando prioritariamente l'eventuale importo delle rimesse eccedenti il fido a pagamento degli oneri e degli interessi anche se eventualmente indebiti. Il tutto tenendo conto del fatto che in assenza di formale documentazione in merito agli affidamenti, le rimesse su conto passivo si intendono di natura

Elemento Pn: IIEBONI EO STEEMIAE Emancipat Pn: AGI IADAPCA REB CALNI EIBMA CINI IERICATA 6.3.2014 21:00:44 del 75004...L.0-6-0-0-0-0-0-141

solutoria e non ripristinatoria.

Quanto all'indagine contabile relativa al rapporto di mutuo, si oppone a che sia disposta la CTU poichè tutti gli argomenti di diritto ex adverso proposti risultano infondati e comunque smentiti dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale. In subordine, chiede che il CTU verifichi la corretta predisposizione del Piano di Ammortamento secondo le clausole originarie dell'accordo; verifichi il T.E.G. ai fini dell'usura con esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto, esclusa ogni indagine successiva e/o trimestrale e sempre tenendo conto delle Istruzioni di Banca d'Italia e senza considerare la penale di estinzione anticipata ai sensi di Cass. Sez. III n. 7352 del 7 marzo 2022. Si oppone infine a che sia considerato il quesito sub d) della proposta di quesito di parte attrice in quanto non di natura tecnica.

Si oppone alle richieste oggi formulate perché tardive ed incoferenti.

IL GIUDICE

sulle richieste istruttorie:

dispone consulenza tecnica contabile di ufficio e a tal fine nomina la dott.
via 52/1 Pescara, alla quale sarà conferito il seguente incarico:

“Esaminati gli atti e i documenti già in atti e quelli eventualmente acquisiti ai sensi dell’art. 198 comma 2 c.p.c., solo con il consenso delle parti,

- Preliminarmente verifichi:

A) se tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario (c.d. di corrispondenza) o un’apertura di credito regolata in conto corrente; nel primo caso, se nel corso del rapporto sono stati concessi affidamenti direttamente regolati nel conto ordinario oppure mediante l’apertura di conti accessori

(conto anticipi su fatture, su crediti, su effetti s.b.f., ecc.); in caso di apertura di credito o affidamenti, specifichi l'importo del fido concesso;

B) le date di apertura e chiusura del/i conto/i ed il/i saldo/i finale/i registrato/i dalla banca;

C) le condizioni economiche pattuite nei contratti in atti (conto ordinario, apertura di credito in conto corrente, concessione di fidi, conti accessori) con particolare riferimento a tassi di interessi attivi e passivi, capitalizzazioni degli interessi, commissioni di massimo scoperto e di altro genere;

- provveda, quindi, il Ctu a calcolare il saldo finale del/i conto/i corrente/i bancario/i oggetto di causa, secondo i criteri di seguito indicati:

1) esclusione delle capitalizzazioni degli interessi, senza alcuna sostituzione, dal primo estratto conto disponibile fino all'estratto conto espresso dopo il contratto quadro del 29.9.2014;

2) esclusione delle commissioni di massimo scoperto, senza alcuna sostituzione, fino alla applicazione delle diverse commissioni (disponibilità fondi, civ);

3) esclusione di altre commissioni/spese non previste;

4) riguardo alle variazioni unilaterali operate dalla Banca, verifichi se le stesse sono state comunicate nelle forme dell'art. 118 TUB (nella versione pro tempore vigente): in caso affermativo applichi le condizioni variate fino ad una nuova pattuizione o ad una nuova valida variazione unilaterale, in caso contrario non ne tenga conto e applichi le ultime condizioni validamente pattuite o variate unilateralmente;

5) applichi la disciplina delle valute pattuite;

6) qualora siano mancanti uno o più estratti conto il CTU limiterà le

STECANIMA EMMANUELE PER VARIABILI ELETTRICHE



verifiche di tale genere di addebiti sui soli estratti conto disponibili, applicando il cd saldo di raccordo;

7) verifichi, inoltre, se nel periodo precedente al decennio anteriore alla data di ricezione della notifica dell'atto di citazione sul conto corrente siano intervenute rimesse solutorie (secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24418/2010) che abbiano coperto gli addebiti di cui sopra (in ipotesi illegittimi) e, in caso positivo, escluda dal calcolo, finalizzato a rideterminare il saldo finale del rapporto di c/c, gli addebiti coperti da tali versamenti; nell'esecuzione di tali operazioni si attenga al cd saldo banca e computi le rimesse solutorie secondo i criteri di cui all'art. 1194 cc;

pqm

ordina alla banca il deposito nel fascicolo telematico di tutta la documentazione afferente al rapporto di conto corrente n. 1000/84 (già 27/208) e della linea di credito su presentazione portafoglio e/o anticipi del 14.4.2003, vale a dire tutte le aperture di credito a valere sul conto n. 1000/84 e gli e/c completi di riassunti scalari dall'inizio dei rapporti fino all'estinzione, nonché i contratti di fideiussione;

rinvia per il deposito della documentazione e per il giuramento all'udienza del 8.3.2023, ore 10.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente verbale al CTU.

Il Giudice

dr. Stefania Ursoleo

Stampa n. 118301 EA STEFANIA URSOLEO D. ABIBI DEPEC RED CAI RI EIDMA CUI IAI IERATA S. S. 144 260945-2675094-46460-0000-444

